

COMUNE DI CAVARZERE

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE per l'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 in data 23/12/1998

Modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 in data 25/03/2006

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag.	3
Art. 2	Definizione di fabbricati ed aree	pag.	3
Art. 3	Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile	pag.	4
Art. 4	Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	pag.	4
Art. 5	Soggetto Attivo	pag.	5
Art. 6	Soggetti passivi	pag.	5

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 7	Abitazione principale	pag.	6
Art. 8	Riduzioni di imposta	pag.	6
Art. 9	Esenzioni	pag.	7
Art. 10	Esclusioni.....	pag.	8

TITOLO III DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 11	Versamenti	pag.	9
Art. 12	Differimenti di termini per i versamenti	pag.	9
Art. 12 <i>bis</i>	Modalità di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione ...	pag.	9
Art. 13	Accertamenti	pag.	10
Art. 14	Accertamento con adesione del contribuente	pag.	10
Art. 15	Attività di controllo.....	pag.	10
Art. 16	Rimborsi	pag.	10
Art. 17	Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.....	pag.	11
Art. 18	Contenzioso	pag.	11

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19	Potenziamento dell'ufficio tributi	pag.	12
Art. 20	Norme di rinvio	pag.	12
Art. 21	Entrata in vigore	Pag.	12
Art. 22	Formalità	Pag.	12

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di CAVARZERE (VE), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Il presente Regolamento, nonché le delibere sulle aliquote I.C.I., in formato PDF, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Comune di Cavarzere. Chiunque ha facoltà di effettuarne il download. Con la pubblicazione la libertà di accesso s'intende realizzata (in vigore dal 01/01/2006).

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

- **fabbricato:** è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

Non sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, quali autorimesse, box o posto auto, cantine, soffitte, lastrici solari, alle quali sia stata attribuita o sia attribuibile una autonoma rendita catastale.

Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

Si considerano rurali i fabbricati che possiedono i requisiti di cui al D.P.R. n. 139 del 23 marzo 1998.

- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. *Un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.*

Quando viene attribuita ad un terreno la natura di area fabbricabile, il Settore Assetto del Territorio ne dà comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente. Analoga comunicazione, con l'indicazione degli estremi catastali identificativi dell'area fabbricabile, viene trasmessa all'ufficio tributi.

Sono tuttavia considerati non fabbricabili i terreni che, ancorchè utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i

criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1, dell'art. 9, del D.Lgs. 504/92 sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:

1. oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previsti dall'art. 11 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
2. il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare fornisca un reddito pari all' 80% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
3. il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non si applicano fino all'anno d'imposta 2005 alle aree che necessitano di strumenti attuativi (in vigore dal 1° gennaio 2006).

- **Terreno agricolo:** è quel terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile.

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale determina per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Le disposizioni di cui al comma 1° hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di determinazione del valore delle aree.

Il valore delle aree può essere modificato periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi alla data della sua adozione.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente con deliberazione adottata

contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Art. 5 **Soggetto Attivo**

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.

La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile, ovvero non inferiore al 50% del valore del medesimo.

Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 6 **Soggetti Passivi**

Ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 15/12/97 n. 446, soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11 del D.lgs n. 504/92; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta diventa l'assegnatario.

Soggetto passivo dell'I.C.I. diventa l'assegnatario anche per quanto riguarda le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite a' sensi della legge n. 1676 del 30/12/1960 ed assegnate a riscatto.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 7 Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione posseduta a titolo di proprietà - usufrutto o altro diritto reale dal soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari (ora ATER);
- d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 – comma 56 – della legge n. 662/96).

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, la riduzione o la detrazione prevista dai commi 2 e 3 dell'art 8 del D.lgs n. 504/92.

Se l'abitazione principale è utilizzata da più soggetti la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi in ragione del tempo di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Art. 8 Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e risultare inagibile o inabitabile interamente o parzialmente.

In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

- Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata *in ogni caso con effetto non retroattivo* :

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Art. 9 **Esenzioni**

A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1°, lett. a) del D.lgs 504/92, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, purchè lo siano in modo prevalente.

I soggetti sopra elencati per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D.lgs 504/92 si applica *a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle attività svolte (in vigore dal 1° gennaio 2006)* agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 – comma 1 – lett. c) del testo unico imposte sui redditi approvato con il D.P.R. 22/12/1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20/5/1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.lgs 4/12/1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460, nonché l'IPAB com.le avente natura di Ente Pubblico.

Art. 10 Esclusioni

In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.

Sono specificamente esclusi dall'imposta:

- a) I terreni incolti e abbandonati sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità;
- b) I terreni, non compresi nel Piano Regolatore Generale, che non sono destinati all'agricoltura o ad aree fabbricabili.
- c) I piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 11 **Versamenti**

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale, sul c/c postale intestato al Comune, o tramite il sistema bancario.

L'ufficio tributi potrà trasmettere, in via sperimentale, i bollettini di conto corrente postale, acconto, saldo e unica soluzione, prestampati anche con l'indicazione dell'imposta da versare unitamente ad un prospetto di calcolo riportante tutte le informazioni relative agli immobili posseduti dal contribuente. La sperimentazione sarà effettuata su un numero minimo di contribuenti.

I contribuenti dovranno essere ben informati sulla necessità di comunicare all'ufficio tributi eventuali errori e soprattutto eventuali omissioni riscontrate nel prospetto di calcolo allegato ai bollettini di pagamento.

Il pagamento dell'imposta calcolata dall'ufficio tributi non fa venir meno il potere di accertamento del Comune, nonché l'applicazione delle sanzioni di legge per omissioni o infedeltà.

In caso di accertato minor pagamento dovuto ad errore nei conteggi da parte dell'ufficio tributi, i contribuenti sono comunque tenuti a versare la differenza d'imposta, oltre agli interessi legali; non si applica la sanzione per omesso o tardivo versamento (in vigore dal 1° gennaio 2006).

Art. 12 **Differimento dei termini per i versamenti**

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 12 Bis **Modalità di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione**

Il termine per la presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione è fissato entro il 31 luglio dell'anno successivo al verificarsi della modificazione nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello ministeriale.

Per agevolare gli adempimenti dei contribuenti le dichiarazioni I.C.I. possono essere predisposte dall'ufficio tributi comunale. A tal fine i contribuenti interessati devono presentare all'ufficio tributi idonea documentazione (es. contratti di compravendita o note di trascrizione) entro 3 mesi dalla variazione. Decorso tale termine l'ufficio tributi non predisporrà le dichiarazioni o denunce di variazione, fermo restando l'obbligo per i contribuenti di presentare la dichiarazione su modello ministeriale entro il termine di cui al primo comma.

La dichiarazione presentata da un comproprietario, comprovata da idonea documentazione, giova anche agli altri comproprietari purché conviventi. La dichiarazione predisposta dall'ufficio tributi previa presentazione di copia del contratto di compravendita o della nota di trascrizione da parte di un acquirente,

giova anche a tutti i venditori che sono parte nel medesimo contratto (in vigore dal 1° gennaio 2006).

Art. 13 Accertamenti

Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 14 Accertamento con adesione del contribuente

L'accertamento relativo all'imposta comunale sugli immobili può essere definito con adesione del contribuente secondo le modalità previste dal D.lgs 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 15 Attività di controllo

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 16 Rimborsi

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 17

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente dieci anni e a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Art. 18

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Potenziamento dell'ufficio tributi

In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lettera p) del comma 1 dell'art. 59 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, una percentuale del gettito dell'ICI è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto *anche in funzione del compimento delle attività di cui agli artt. 11 e 12 bis*.

Si osservano le modalità seguenti:

La Giunta Comunale determina con delibera adottata entro i primi 15 giorni del mese di gennaio due misure percentuali:

- La prima non superiore all'1%, del gettito I.C.I. riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio precedente;
- La seconda non superiore al 10%, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per I.C.I. a causa del perseguimento dell'evasione ed esiti positivi di vertenze fiscali;

Il totale della sommatoria degli importi così determinati può essere destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e, per il resto, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo Responsabile.

Art. 20

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo, *ivi compreso il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 23/12/1998.*

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 22

Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- È ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- È inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.